



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Preg.mo Signor
Dott. Alex Marini
Presidente
APS Più Democrazie in Trentino

Oggetto: F.175/26: Mancata pubblicazione studio in materia ambientale

Preg.mo Dott. Marini,

con riferimento alla Sua richiesta, acquisita a nostro protocollo n. CPTN/A/07/04/2026-0005272, dopo aver effettuato alcuni approfondimenti, condivido con Lei le seguenti considerazioni.

Per quanto concerne gli obblighi in materia di trasparenza, la legge regionale n. 10/2014 all'art. 1, comma 1 prevede: *"la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (nel seguito: decreto) nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, **ad eccezione**, del comma 1-bis dell'articolo 12, dell'articolo 15, dell'articolo 29, dell'articolo 32, **degli articoli da 35 a 41** e del primo periodo dell'articolo 44 e con le seguenti specificazioni"*.

In particolare, l'art 40 del D.lgs n. 33/2013 fa riferimento alla pubblicazione e accesso in materia di informazioni ambientali.

La suddetta disposizione della l.r n. 10/2014 trova applicazione anche per gli enti locali, in forza del rinvio operato dal Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, previsto all'art 13, comma 4 che dispone: *"In materia di accesso e trasparenza si applicano altresì le disposizioni recate dalla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10 e successive modificazioni"*.

Le FAQ dell'ANAC sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza (art. 2-bis, d.lgs. 33/2013), aggiornate al 7 febbraio 2024, prevedono che: *"le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalità di applicazione del medesimo decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti. Tale previsione è da intendersi riferita esclusivamente alle "forme e modalità" attuative delle disposizioni del d.lgs. 33/2013, senza la possibilità di prevedere deroghe che limitino o condizionino i contenuti degli obblighi di trasparenza. Non residuano margini per disciplinare la materia a livello regionale al di sotto dei livelli minimi fissati dalla normativa statale. In virtù dell'art. 1, co. 15, della l. 190/2012 e dell'art. 1, co. 3, del d.lgs. 33/2013, infatti, la trasparenza dell'attività amministrativa integra l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione"*.

Rilevo, pertanto, effettivamente un contrasto tra quanto previsto nella legge regionale e l'interpretazione fornita dall'ANAC sull'ambito di applicazione soggettivo del decreto trasparenza, interpretazione che risulta coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale in materia di rispetto degli standard uniformi relativi alle prestazioni concernenti diritti civili o sociali (sentenza della Corte Cost. n. 282/2002 e sentenza n. 194/2024).

Ho, ad ogni modo, provveduto a segnalare, al Consiglio Regionale con la nota in allegato, l'opportunità di valutare, una modifica della legge regionale che recepisca un'interpretazione costituzionalmente orientata degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal d.lgs 33/2013.

A. Pianura

IL DIFENSORE CIVICO

- Sandro Raimondi -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati:

- Nota al Presidente del Consiglio Regionale